REGOLAMENTO (CEE) N. 203/84 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1984

relativo a varie forniture di cereali e di riso al Senegal a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 (4), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (6), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (7),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (9), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 29 luglio 1983, la Commissione delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 11 000 tonnellate di cereali al Senegal a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1983;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di dette azioni in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (11); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di forniture in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(6) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(7) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(8) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(9) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(10) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(11) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Senegal.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Senegal.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 5 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-Paris 7e (telex . OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
   a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
   b) tenore di umidità : 15 % ;
   c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 % di cui :
      — percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
      — percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
      — percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
      — percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
    — in sacchi nuovi :
      — sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
      — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
    — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

      « MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Dakar.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 14 febbraio 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 marzo 1984.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/t.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuvo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Senegal, tramite servizio « valigia diplomatica », Berl. 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Senegal.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Senegal.
4. **Prodotto da mobilitare** : rotture di riso.
5. **Quantitativo totale** : 3 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
   Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
   a) rotture di riso destinate all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esenti da odori e da parassiti, corrispondenti almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata ;
   b) — umidità : 15 % ;
   — frammenti di riso : massimo 1,5 % ;
   — grani gessati : massimo 6 % ;
   — grani striati rossi : massimo 10 % ;
   — grani vaiolati e/o macchiati : massimo 4 % ;
   — grani gialli e/o ambrati : massimo 1,175 % ;
   c) tolleranza di materie estranee costituite da :
   — sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che non siano tossiche : 0,01 % ;
   — rotture estranee o parti di rotture estranee, commestibili : 0,10 %.
10. **Condizionamento** :
   — in sacchi ;
   — qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi, peso minimo 600 g ;
   — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
   — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
   « BRISURES DE RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Dakar.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 6 febbraio 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 marzo 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Senegal, tramite servizio « valigia diplomatica », Berl. 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.